



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 03/05/2023

DETERMINAZIONE N. 60/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "BROLETTO STUDIO IMMOBILIARE DI REBOLDI LUCIANO & C. S.A.S."

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società BROLETTO STUDIO IMMOBILIARE DI REBOLDI LUCIANO & C. S.A.S. con sede in Brescia, via Ambaraga n. 72, e iscritta nel registro delle imprese al n. 01359310172;

verificato che la società in parola, iscritta al n. 264478 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 30 luglio 1982, l'attività di agenzia immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il socio accomandatario sig. Luciano Reboldi risulta essere legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 67064 del 29 giugno 2021, la società non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 3 febbraio 2023, prot. n. 7796, a carico della società in parola nella persona del legale rappresentante sig. Luciano Reboldi, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il convocato sig. Luciano Reboldi, ha riconosciuto il periodo di scopertura indicato e ha chiesto di commutare la sanzione disciplinare in sanzione amministrativa, come da verbale n. 23014/AU del 20 febbraio 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che la società in parola ha esercitato l'attività di agenzia immobiliare e con mandato a titolo oneroso

per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il sig. Luciano Reboldi ha stipulato, quale legale rappresentante della società in parola, in data 24 giugno 2021 una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale, e ricordato che non è possibile commutare la sanzione disciplinare in sanzione amministrativa, così come previsto dalle norme di legge e dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro a carico della società BROLETTO STUDIO IMMOBILIARE DI REBOLDI LUCIANO & C. S.A.S., nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Luciano Reboldi;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società BROLETTO STUDIO IMMOBILIARE DI REBOLDI LUCIANO & C. S.A.S., nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Luciano Reboldi, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro, precisamente dal 7 al 10 luglio 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

<https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)